

STATUTO DELLA FONDAZIONE DIASORIN

Articolo 1 - Denominazione, sede, ambito territoriale e durata

1. È costituita su iniziativa della Società Diasorin S.p.A., con sede in Saluggia (Vercelli), Via Crescentino, snc (di seguito il “Fondatore”) una fondazione senza fine di lucro denominata “Fondazione Diasorin Ente del Terzo Settore”, siglabile “Fondazione Diasorin ETS”, senza vincoli di rappresentazione grafica.
2. La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
3. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata, fatta salva l’accertata impossibilità di perseguire le finalità statutarie.

Articolo 2 - Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto, redatto in conformità anche alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), nonché dalle disposizioni del codice civile e del D.P.R. 361/2000.

Articolo 3 - Finalità

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell’educazione, istruzione e formazione professionale in ambito scientifico, ai sensi della L. 28 marzo 2003 n. 53, altresì attraverso attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2. La Fondazione sviluppa, promuove e realizza corsi di formazione didattica teorici e pratici rivolti ai docenti di scienze delle scuole di tutto il territorio nazionale negli ambiti didattici, metodologici, dell'innovazione digitale e sperimentale delle discipline scientifiche, con particolare riferimento alle Scienze della Vita e alle STEM, anche previste dagli ordinamenti scolastici.

3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali, di cui all'articolo 4 che segue.

Articolo 4 - Attività secondarie e strumentali

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 la Fondazione può esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle volte a perseguire le finalità di cui all'articolo precedente, tra cui:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale, ivi inclusa la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri,

procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

e) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività purchè ciò non costituisca un onere economico per la fondazione;

f) organizzare concorsi, istituire premi e borse di studio;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Fondo patrimoniale

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio iniziale di Euro 100.000 (centomila/00) messo a disposizione dal Fondatore.

Articolo 6 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione finanziaria iniziale messa a disposizione dal Fondatore e precisamente dall'importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) messo a disposizione dal Fondatore mediante assegno circolare indicato al punto 4 dell'atto costitutivo come successivamente integrato ad Euro 100.000 (centomila/00);

b) da contributi liberali da parte di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, incluse le disposizioni testamentarie;

c) da contributi di enti e organismi nazionali e internazionali attraverso bandi o ogni altra modalità di erogazione;

d) da iniziative di raccolta fondi;

e) da eventuali elargizioni, straordinarie o periodiche, disposte dal Fondatore;

- f) dalle rendite e dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
- g) da rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati dall'Amministratore Unico al fondo di gestione;
- h) da rendite di beni immobili prevenuti alla Fondazione a qualunque titolo.

2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse secondarie e strumentali.

3. La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità, e non può esercitare nessuna funzione creditizia o erogativa a favore di enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate al Fondatore, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità idonee ad assicurarne la separazione dalle attività della Fondazione e può essere affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi abilitati purché non si trovino in situazione di conflitto di interesse con la stessa.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Unico.

Articolo 8 - Presidente ed Amministratore Unico

1. Il Presidente ed Amministratore Unico della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e ricoprirà tale carica con mandato di durata triennale rinnovabile senza limiti.

2. Nel caso di morte o dimissioni, nonché a seguito della scadenza del mandato, il Presidente ed Amministratore Unico sarà nominato dal Fondatore.

3. Al Presidente e Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente e Amministratore Unico è inoltre investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la gestione della Fondazione; in particolare spetta al Presidente e Amministratore Unico:

- determinare gli indirizzi dell'attività della Fondazione e programmare, promuovere e regolare l'attività della stessa;
- predisporre il bilancio di esercizio e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale;
- decidere in merito all'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni in genere;
- curare l'osservanza dello Statuto e deliberare in merito alle eventuali modifiche qualora si renda necessario;
- nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti.

5. Il Fondatore può attribuire al Presidente ed Amministratore Unico un limitato compenso per lo svolgimento dell'incarico, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Il Presidente e Amministratore Unico ha diritto al rimborso delle spese documentate.

Articolo 9 - Organo di controllo

1. È nominato con funzioni di controllo l'Organo di Controllo della Fondazione.
2. L'Organo di Controllo della Fondazione potrà essere monocratico o collegiale.
3. L'Organo di Controllo è designato per la prima volta nell'atto costitutivo e ricoprirà tale carica con mandato di durata triennale rinnovabile senza limiti.
4. Nel caso di morte o dimissioni del primo Organo di Controllo e a seguito della scadenza del mandato, l'Organo di Controllo è nominato dal Presidente ed Amministratore Unico.
5. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti che il codice civile richiede per lo svolgimento della corrispondente funzione presso le società per azioni.
6. L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, di monitorare l'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, di attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore e di esercitare altresì il controllo legale dei conti.

Articolo 10 - Revisore Unico

1. Fino a quando la Fondazione è iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura, è nominato un Revisore unico a cui è affidata la revisione legale dei conti.
2. Il Revisore unico è nominato dal Fondatore con mandato di durata triennale rinnovabile senza limiti.

3. Il Revisore Unico:

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e illustra i risultati della revisione legale;
- verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Articolo 11 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della normativa applicabile, entro il 30 aprile di ogni anno l'Amministratore Unico cura la predisposizione e approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale riferiti all'esercizio finanziario precedente.
3. Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Esso deve essere redatto con chiarezza nel rispetto delle normative vigenti e rappresentare in modo veritiero l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Il bilancio di esercizio e i relativi allegati e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale dovranno essere depositati e resi pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto ad enti che perseguono finalità analoghe e, una volta istituito il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri enti del Terzo settore individuati dal Fondatore, aventi scopi analoghi

ed affini a quelli della Fondazione.

2. Tutti i beni affidati in concessione d'uso, se esistenti e nello stato in cui si trovano, saranno reintegrati nella piena disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 13 - Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di legge e, in particolare, una volta istituito il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quelle del Codice del Terzo Settore.

In originale firmato:

Francesca Pasinelli

Francesca Ballatore (Impronta del Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

Torino, lì 23 aprile 2024